



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2004 (08.12)
(OR. fr)**

15446/04

LIMITE

PE-QE 344

**PROGETTO PRELIMINARE DI RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE SCRITTA
N. E-2374/04 dell'on. Frank VANHECKE in data 15.10.2004**

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: Rappresentanze Permanenti degli Stati membri

Oggetto: **Mancanza di una clausola sugli stupefacenti nell'accordo di associazione tra UE
e Marocco**

1. Si trasmette in appresso alle delegazioni:

- il testo dell'interrogazione scritta;
- il progetto preliminare di risposta elaborato dal Segretariato generale.

2. Se non saranno pervenute osservazioni delle delegazioni al Segretariato generale entro **dieci giorni lavorativi** a decorrere dalla data odierna, il progetto di risposta sarà sottoposto al Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima) e al Consiglio per approvazione.

Diversamente, le osservazioni delle delegazioni saranno esaminate dal Gruppo "Affari generali".

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2374/04

di Frank Vanhecke (NI)

al Consiglio

Oggetto: Mancanza di una clausola sugli stupefacenti nell'accordo di associazione tra Ue e Marocco

Il Marocco è uno dei maggiori produttori mondiali di cannabis (47.000 tonnellate annue) e il maggior esportatore di hashish in Europa. La competente Agenzia dell'ONU (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) sottolinea che un quarto della zona agricola nella catena del Rif è occupato da una "industria della cannabis" che sta prendendo sempre più piede. L'8 settembre 2004 Antonio Maria Costa, una delle figure di spicco dell'UNODC, ha lanciato un monito per quanto riguarda la dimensione globale della produzione marocchina di cannabis, la criminalità internazionale a ciò legata e i gravi rischi per la salute (Afrol News, 8 settembre 2004).

Nella lotta contro la droga, l'Unione europea deve intervenire urgentemente al di là dei confini dei propri Stati membri. Uno dei possibili strumenti è rappresentato, stando al Ministro danese della giustizia Lene Espersen, dall'inserimento di cosiddette clausole antidroga negli accordi tra Unione europea e paesi terzi (Presidenza danese dell'Unione nel 2002, "European action against drugs", 14 settembre 2002).

Il geografo sociale Paolo De Mas, considerato universalmente come uno dei migliori conoscitori del Marocco, ha rilevato già nel 1995 che in Marocco era iniziato definitivamente il doppio processo di criminalizzazione del potere e di costituzione del potere da parte della criminalità. Secondo lui, il Marocco doveva essere calcolato tra i "paesi in mano ai narcotraffickanti". Dal summenzionato studio dell'ONU risulta che due terzi dei contadini della catena del Rif coltiva cannabis. Le autorità marocchine si rifiutano di perseguire questi agricoltori.

L'accordo di associazione tra Unione europea e Marocco è stato sottoscritto il 26 febbraio 1996. Solo i diritti dell'uomo e il rispetto dei principi democratici fanno parte dei "principi essenziali" dell'accordo. In contrasto con l'Accordo di Cotonou, "la lotta alla corruzione" e "una politica adeguata" non costituiscono elementi essenziali dell'accordo, suscettibili di sanzioni. Il Consiglio concorda con l'idea di Paolo De Mas? Una "clausola antidroga" – a prescindere da forma e contenuto – non è mai stata oggetto di negoziati? In caso contrario, perché no? Il Consiglio ritiene che le autorità marocchine combattano a sufficienza contro la produzione di stupefacenti? Quali possibilità ha il Consiglio di esercitare pressioni sulle autorità marocchine?

RISPOSTA

all'interrogazione scritta n. E-2374/04

dell'on. Frank VANHECKE

Il Consiglio è pienamente consapevole del problema affrontato dall'Onorevole Parlamentare.

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Marocco, che è stato firmato il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000, comprende, all'articolo 62, una disposizione specifica relativa alla cooperazione nella lotta contro la droga che può essere considerata una base giuridica sufficiente. Il suddetto articolo definisce in maniera particolareggiata i settori di cooperazione e le modalità di attuazione.

La cooperazione, definita nell'articolo 62 dell'accordo, mira a rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope. Essa mira inoltre ad eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.

L'articolo 62 prevede che le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. È prevista ugualmente dall'accordo di associazione la preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente, tenuto conto che la produzione riguarda per l'essenziale le regioni sottosviluppate e periferiche del Marocco settentrionale.

Oltre alla cooperazione avviata in questi settori, il Marocco e l'Unione europea hanno istituito nel 2003 una serie di sottocomitati tecnici con il compito di portare avanti l'attuazione delle priorità definite nel quadro del partenariato, tra cui il sottocomitato "Giustizia e sicurezza". Nella prima riunione di quest'ultimo sottocomitato, avvenuta il 29 gennaio 2004, si è svolta una discussione approfondita sulla cooperazione in materia di droga. Il Marocco si è dichiarato disposto a cooperare, consapevole del problema e delle conseguenze che ne derivano, ma ha fatto appello al sostegno europeo ed internazionale, chiedendo che tale fenomeno venga inquadrato in una visione globale e coerente.

Nella prospettiva della politica di vicinato, la cooperazione è destinata a intensificarsi maggiormente. Il piano d'azione vicinato, che è in corso di elaborazione e conterrà le priorità definite congiuntamente dalle due parti per gli anni futuri, prevede il rafforzamento della lotta contro la droga, in particolare con l'attuazione dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'accordo di associazione per quanto riguarda i settori di intervento e il rafforzamento della strategia nazionale globale in materia di droga con misure per la riduzione della domanda e dell'offerta nonché con azioni di sviluppo regionale.
